

## **TI\_GERICHTE 90.1999.78 vom 8. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1999.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1999.78)

FR: TI\_GERICHTE 90.1999.78 du 8 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 90.1999.78 del 8 novembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

Per quanto concerne infine il requisito dell'urbanizzazione - in casu: realizzazione delle opere di canalizzazione e accesso al comparto - va ricordato che l'art. 19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un'adeguata urbanizzazione in funzione degli azionamenti previsti. Questa norma è direttamente applicabile, ossia non abbisogna di una legislazione esecutiva cantonale. La nozione di urbanizzazione è una nozione di diritto federale (DTF 117 Ib 314); il diritto cantonale può esigere altre condizioni, ma non ne può porre di meno severe (cfr. Adelio Scolari, Diritto Amministrativo, Parte Speciale, nota 933, pag. 517). La legislazione ticinese, a questo proposito, si è limitata a trascrivere il diritto federale (cfr. art. 77 cpv. 1 LALPT). L'obbligo d'urbanizzare le zone edificabili incombe all'ente pubblico, in genere ai comuni (art. 19 cpv. 2 LPT; 79 cpv. 1 LALPT). L'art. 78 cpv. 1 LALPT stabilisce espressamente la competenza del Municipio di allestire i progetti generali delle opere di urbanizzazione nell'ambito dell'attuazione del PR. Si tratta di un compito di primaria importanza al quale l'ente pubblico non può sottrarsi. Tale obbligo si estende sia alle opere di urbanizzazione generale che a quelle di urbanizzazione particolare (art. 5 cpv. 1 Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà; vedi pure Leo Schürmann, Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, pag. 217; DTF 119 Ib 136 c. 4 cc, DTF 116 Ia 332 c. cc, DTF 115 Ia 348). Ciò significa che l'ente pubblico è tenuto per legge a prevedere i raccordi dei singoli fondi edificabili ai rami principali degli impianti di urbanizzazione e, per quanto riguarda le strade, alle strade di quartiere aperte al pubblico. Nel caso concreto, l'esame degli atti acquisiti all'incarto ha permesso di stabilire che i documenti in approvazione non danno informazioni sufficienti in merito alla situazione esistente relativa allo smaltimento delle acque, alle soluzioni concretamente praticabili, ai tempi di realizzazione e ai relativi aspetti finanziari, risultando così carenti circa i requisiti di cui all'art. 78 LALPT. Anche su questo punto non si possono quindi che condividere le osservazioni del Consiglio di Stato, il quale mette pure in rilievo la necessità di definire le modalità di gestione della strada d'accesso al comparto.

#### **E. 8**

Per concludere, appare evidente alla luce delle considerazioni fin qui svolte che l'inserimento in zona agricola dell'intero comparto dei \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ non si giustifica sotto il profilo pianificatorio e non può quindi, a fortiori, costituire l'unica soluzione prospettabile. Non sussistono pertanto i presupposti per inserire d'ufficio il comparto e la decisione governativa va di conseguenza annullata. Ciò non significa tuttavia

che, caduta la soluzione imposta d'imperio, il PR dovesse essere approvato così come presentato. Abbiamo visto in effetti che se da un lato non vi sono motivi per attribuire tutta l'area alla zona agricola, non ve ne sono neppure per inserirla nella zona edificabile nella misura e con i parametri previsti dal piano. Anziché modificarlo d'ufficio, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rinviarlo al Comune affinché lo rivedesse, emendandone le carenze sopra evidenziate, in particolare ridefinendo le aree edificabili, stabilendo parametri edificatori adeguati, istituendo una zona di transizione inedificata che faccia da cerniera fra le due aree, tipologicamente distinte, del comparto, pianificando la necessaria urbanizzazione. Da notare infine che, vista la decadenza del PR riconfermato nel 1985 dal Consiglio di Stato e la non conformità alla LPT di quello all'esame, provvisoriamente fino all'approvazione del nuovo PR la zona edificabile sarà limitata al comprensorio già ampiamente edificato (art. 36 cpv. 3 LPT). Alla luce di queste considerazioni i ricorsi vengono parzialmente accolti. Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui inserisce d'ufficio il comparto in zona agricola, e gli atti rinviati al Comune affinché riesamini l'assetto pianificatorio della zona dei \_\_\_\_\_. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura. Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.